

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| – Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)      |
| – Prof.ssa Maria Elisabetta Contino      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| – Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| – Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 25 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, nel reclamo del 27.10.2009, premessa la propria qualità di “delegato” dalla cognata (sorella della moglie) a svolgere ogni atto presso la banca, ha contestato all'intermediario quanto segue:

- a causa di un peggioramento delle condizioni di salute della delegante, il ricorrente – in data 29.1.2009 – si era recato presso l'agenzia della banca, rappresentando la situazione e chiedendo informazioni in merito ai “depositi” intestati alla cognata ed in particolare, considerata la situazione sempre più precaria della cliente, aveva chiesto *“se non era il caso di trasferire i depositi [della cognata] su un diverso conto al fine di non correre il rischio, in caso di decesso, di dover pagare imposte varie; i dipendenti della banca avevano assicurato che i depositi sarebbero stati esenti “da qualsiasi tassazione”;*
- il 16.3.2009 la cognata del ricorrente veniva a mancare e le uniche eredi (la moglie del ricorrente e l'altra sorella) davano incarico ad un tecnico di provvedere alla denuncia di successione; sui depositi giacenti alla data della morte, pari ad € 38.537,42, il ricorrente ha dovuto versare il 6%, pari a € 2.312,24.

Il ricorrente, dunque, affermando che l'esborso della somma è stato causato dalle “errate indicazioni ricevute” presso la banca, ha chiesto all'intermediario di intervenire in merito.

Con nota del 20.11.2009 la banca ha rappresentato che dagli accertamenti eseguiti era emerso quanto segue:

- nel corso del colloquio avuto con il ricorrente nel mese di gennaio 2009, l'operatrice gli aveva segnalato che *“a norma di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di successioni, nel caso in cui gli eredi siano fratelli del defunto, vige l'esenzione*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*dell'imposta di successione fino all'importo di € 100.000,00 per ciascun fratello e che tale limite non era raggiunto dai depositi bancari intestati alla [cognata]";*

- non essendo la dipendente della banca a conoscenza delle consistenze patrimoniali della cliente, il ricorrente avrebbe dovuto verificare autonomamente l'eventuale superamento del limite di esenzione, *"impartendo, se del caso, l'ordine di vendita dei titoli"* intestati alla cognata.

Il ricorrente, che non ha qualificato il proprio rapporto giuridico con la banca (nel reclamo aveva dichiarato di essere "delegato" della cognata, poi defunta) ha chiesto *"il risarcimento dell'imposta di successione pagata in quanto se la banca/impiegato avesse dato corso alla vendita-trasferimento dei titoli su altro c/c o deposito titoli non avrebbero gli eredi dovuto pagare tale tassa dovuta in qualità di eredi collaterali"*.

Al ricorso ha aderito una "cointestataria".

L'intermediario ha replicato alla contestazione mossa dal ricorrente, per conto delle eredi della cliente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Infatti, *"la collega si è limitata a comunicare al [ricorrente – definito dalla banca "cliente"] quanto previsto dalla vigente normativa in tema di successioni, precisando l'importo massimo entro il quale si ha diritto all'esenzione, nel caso in questione le eredi erano due sorelle, con diritto all'esenzione sino a € 100.000,00 cad. La collega che ha fornito le informazioni, non poteva conoscere il patrimonio immobiliare/mobiliare posseduto dalla Signora e ha valutato quindi la posizione limitatamente ai depositi bancari, in ogni caso nessun ordine di vendita/trasferimento dei titoli su altri c/c e/o depositi titoli è stato mai impartito a questa banca"*.

## DIRITTO

La questione preliminare che questo Collegio ritiene di dover affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'attuale ricorrente.

Il ricorrente, infatti, secondo quanto risulta dal modulo del ricorso, risulta agire in proprio quando richiede il risarcimento dell'imposta di successione pagata dagli eredi della defunta cognata, che, secondo quanto risulta agli atti, risultano essere le due sorelle della *de cuius*.

E' pur vero che al ricorso ha aderito (presumibilmente, avendo lo stesso cognome della *de cuius*) una delle due eredi, ma tale qualità non è espressamente affermata né nel ricorso né è in altro modo desumibile dagli atti del procedimento.

Ciò premesso, da un lato viene in rilievo il disposto dell'art. 81 c.p.c. secondo il quale "Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui" e, dall'altro lato, non si può non tener conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 e successive modifiche, Sezione I, par. 3, ove si esplicita che il cliente è il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento.

Ebbene – come questo Collegio ha già avuto occasione di rilevare (decisione n. 1017/10 e decisione n. 526/10) – è sempre necessario accertare la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente ad adire l'Arbitro Bancario Finanziario, al fine di far valere il diritto dedotto. La *legitimatō ad causam* è, infatti, espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In coerenza con i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, dunque, ciò comporta la verifica della sussistenza del



presupposto, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr., in tema, Cass. Civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468, secondo al quale "la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento [...]"; in senso conforme cfr. altresì Cass. Civ., 10 gennaio 2008, n. 355, nonché Cass. Civ., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15177).

Nel caso che ne occupa è di assoluta evidenza che il ricorrente difetta di legittimazione attiva e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Ciò anche in quanto non sarebbe neppure di alcuna utilità a colui che abbia agito in giudizio per far valere un diritto altrui (pur prospettandolo come proprio) l'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri senza averne i poteri (Cass. Civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8829).

*Ad abundantiam* ritiene questo Collegio utile sottolineare che, nel merito, non sembrano emergere profili di responsabilità della banca resistente sia in quanto le indicazioni date dal personale della medesima non risultano *prima facie* errate o fuorvianti sia perché non può assolutamente ritenersi sussistente alcun diritto al risarcimento del danno in capo alle eredi della cliente defunta, posto che tale danno – secondo quanto prospettato nel ricorso – viene individuato nel fatto di aver versato all'erario le imposte dovute secondo la normativa in materia e ciò non può in alcun modo costituire un evento giuridicamente qualificabile come danno e come tale (anche solo astrattamente) suscettibile di essere risarcito.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara non procedibile il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO